

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1345 DELLA COMMISSIONE**del 18 luglio 2017****che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2017 a motivo dell'eccessiva pressione di pesca esercitata negli anni precedenti**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 105, paragrafi 1, 2, e 3,

considerando quanto segue:

(1) I contingenti di pesca per l'anno 2016 sono stati fissati dai seguenti regolamenti:

- regolamento (UE) n. 1367/2014 del Consiglio ⁽²⁾,
- regolamento (UE) 2015/2072 del Consiglio ⁽³⁾,
- regolamento (UE) 2016/72 del Consiglio ⁽⁴⁾ e
- regolamento (UE) 2016/73 del Consiglio ⁽⁵⁾.

(2) I contingenti di pesca per l'anno 2017 sono stati fissati dai seguenti regolamenti:

- regolamento (UE) 2016/1903 del Consiglio ⁽⁶⁾,
- regolamento (UE) 2016/2285 del Consiglio ⁽⁷⁾,
- regolamento (UE) 2016/2372 del Consiglio ⁽⁸⁾ e
- regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio ⁽⁹⁾.

⁽¹⁾ GUL 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1367/2014 del Consiglio, del 15 dicembre 2014, che stabilisce, per il 2015 e il 2016, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde (GUL 366 del 20.12.2014, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2015/2072 del Consiglio, del 17 novembre 2015, che stabilisce, per il 2016, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e che modifica i regolamenti (UE) n. 1221/2014 e (UE) 2015/104 (GU L 302 del 19.11.2015, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2016/72 del Consiglio, del 22 gennaio 2016, che stabilisce, per il 2016, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2015/104 (GU L 22 del 28.1.2016, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) 2016/73 del Consiglio, del 18 gennaio 2016, che stabilisce, per il 2016, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Nero (GU L 16 del 23.1.2016, pag. 1).

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) 2016/1903 del Consiglio, del 28 ottobre 2016, che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e che modifica il regolamento (UE) 2016/72 (GU L 295 del 29.10.2016, pag. 1).

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) 2016/2285 del Consiglio, del 12 dicembre 2016, che stabilisce, per il 2017 e 2018, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde e modifica il regolamento (UE) 2016/72 (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 32).

⁽⁸⁾ Regolamento (UE) 2016/2372 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Nero (GU L 352 del 23.12.2016, pag. 26).

⁽⁹⁾ Regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio, del 20 gennaio 2017, che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.1.2017, pag. 1).

- (3) A norma dell'articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, la Commissione, qualora constati che uno Stato membro ha superato i contingenti di pesca ad esso assegnati, procede a detrazioni dai contingenti futuri di tale Stato membro.
- (4) L'articolo 105, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 dispone che tali detrazioni si effettuino nell'anno o negli anni successivi, applicando i rispettivi fattori moltiplicatori indicati negli stessi paragrafi.
- (5) Alcuni Stati membri hanno superato i contingenti di pesca loro assegnati per l'anno 2016. È pertanto opportuno procedere a detrazioni dai contingenti di pesca loro assegnati nel 2017 e, se del caso, negli anni successivi, per gli stock che hanno formato oggetto di superamento.
- (6) Con i regolamenti di esecuzione (UE) 2016/2226 ⁽¹⁾ e (UE) 2017/162 ⁽²⁾ della Commissione sono state applicate detrazioni dai contingenti di pesca per il 2016 con riguardo ad alcuni paesi e ad alcune specie. Per alcuni Stati membri, tuttavia, le detrazioni da applicare per talune specie erano superiori ai contingenti loro assegnati per il 2016 e non è stato pertanto possibile applicarle integralmente nel medesimo anno. Per garantire che in tali casi sia detratto l'intero quantitativo per i rispettivi stock, è opportuno tenere in considerazione il quantitativo rimanente al momento di fissare le detrazioni applicabili ai contingenti per il 2017 e, se del caso, ai contingenti successivi.
- (7) Nel quadro dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio ⁽³⁾, il Belgio ha chiesto alla Commissione, con lettera del 16 novembre 2016, l'autorizzazione a sbarcare quantitativi supplementari di rombo chiodato e rombo liscio nelle acque dell'Unione delle zone IIa e IV (T/B/2AC4-C) fino a concorrenza del 10 % del contingente. I quantitativi supplementari assegnati nel 2016 nell'ambito di tale procedura dovrebbero essere considerati eccedenti gli sbarchi autorizzati ai fini delle detrazioni previste all'articolo 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
- (8) È opportuno che le detrazioni dai contingenti di pesca previste dal presente regolamento siano applicate fatte salve le detrazioni applicabili ai contingenti per il 2017 conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013 della Commissione ⁽⁴⁾.
- (9) Poiché i contingenti sono espressi in tonnellate, è opportuno non prendere in considerazione superamenti il cui quantitativo sia inferiore a una tonnellata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I contingenti di pesca fissati nei regolamenti (UE) 2016/1903, (UE) 2016/2285, (UE) 2016/2372 e (UE) 2017/127 per il 2017 sono ridotti come indicato nell'allegato del presente regolamento.
2. Il paragrafo 1 si applica fatte salve le detrazioni previste dal regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2226 della Commissione, del 9 dicembre 2016, concernente l'applicazione di detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2016 a motivo dell'eccessiva pressione di pesca esercitata negli anni precedenti (GUL 336 del 10.12.2016, pag. 28).

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/162 della Commissione, del 31 gennaio 2017, che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2016 a motivo del superamento del contingente di altri stock negli anni precedenti e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2226 concernente l'applicazione di detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2016 a motivo dell'eccessiva pressione di pesca esercitata negli anni precedenti (GUL 27 dell'1.2.2017, pag. 101).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GUL 115 del 9.5.1996, pag. 3).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013 della Commissione, del 5 marzo 2013, che prevede detrazioni applicabili a determinati contingenti di pesca assegnati alla Spagna per il 2013 e per gli anni successivi a seguito del superamento di un contingente di sgombro nel 2009 (GUL 62 del 6.3.2013, pag. 1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

DETRAZIONI DAI CONTINGENTI DI STOCK CHE HANNO FORMATO OGGETTO DI SUPERAMENTO

Stato membro	Codice della specie	Codice della zona	Nome della specie	Nome della zona	Contingente iniziale 2016 (in chilogrammi)	Sbarchi consentiti 2016 (quantitativo totale adattato in chilogrammi) (1)	Totale catture 2016 (quantitativo in chilogrammi)	Utilizzo del contingente rispetto agli sbarchi consentiti	Superamento rispetto agli sbarchi consentiti (quantitativo in chilogrammi)	Fattore moltiplicatore (2)	Fattore moltiplicatore addizionale (3) (4)	Detrazioni in sospeso dagli anni precedenti (5) (quantitativo in chilogrammi)	Detrazioni da applicare nel 2017 (quantitativo in chilogrammi)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
BE	SRX	07D.	Razze	Acque dell'Unione della zona VIId	87 000	86 919	91 566	105,35 %	4 647	/	/	/	4 647
BE	SOL	7FG.	Sogliola	VIII e VIIg	487 000	549 565	563 401	102,52 %	13 836	/	/	/	13 836
BE	SOL	8AB.	Sogliola	VIIIa e VIIIb	42 000	281 638	287 659	102,14 %	6 021	/	C (6)	/	6 021
BE	T/B	2AC4-C	Rombo chiodato/rombo liscio	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	329 000	481 000	514 275	106,92 %	33 275 (7)	/	/	/	33 275
DE	DGS	2AC4-C	Spinarolo	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	0	0	2 118	N/P	2 118	/	/	/	2 118
DE	MAC	2CX14-	Sgombro	VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV	22 751 000	21 211 759	22 211 517	104,71 %	999 758	/	/	/	999 758
DK	DGS	2AC4-C	Spinarolo	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	0	0	1 350	N/P	1 350	/	/	/	1 350
DK	HER	1/2-	Aringa	Acque dell'Unione, acque delle Isole Fær Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone I e II	7 069 000	10 331 363	10 384 320	100,51 %	52 957	/	/	/	52 957
DK	JAX	4BC7D	Suri/sugarelli e catture accessorie connesse	Acque dell'Unione delle zone IVb, IVc e VIId	5 519 000	264 664	265 760	100,42 %	1 096	/	/	/	1 096
DK	MAC	2A34.	Sgombro	IIIa e IV; acque dell'Unione delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32	19 461 000	13 354 035	14 677 440	109,91 %	1 323 405	/	/	/	1 323 405

Stato membro	Codice della specie	Codice della zona	Nome della specie	Nome della zona	Contingente iniziale 2016 (in chilogrammi)	Sbarchi consentiti 2016 (quantitativo totale adattato in chilogrammi) (1)	Totale catture 2016 (quantitativo in chilogrammi)	Utilizzo del contingente rispetto agli sbarchi consentiti	Superamento rispetto agli sbarchi consentiti (quantitativo in chilogrammi)	Fattore moltiplicatore (2)	Fattore moltiplicatore addizionale (3) (4)	Detrazioni in sospeso dagli anni precedenti (5) (quantitativo in chilogrammi)	Detrazioni da applicare nel 2017 (quantitativo in chilogrammi)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
DK	MAC	2A4A-N	Sgombro	Acque norvegesi delle zone IIa e IVa	14 043 000	14 886 020	16 351 930	109,85 %	1 465 910	/	/	/	1 465 910
DK	NOP	04-N.	Busbana norvegese	Acque norvegesi della zona IV	0	0	22 880	N/P	22 880	/	/	/	22 880
DK	OTH	*2AC4C	Altre specie	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	6 018 300	3 994 920	4 508 050	112,84 %	513 130	1,2	/	/	615 756
DK	POK	1N2AB.	Merluzzo carbonaro	Acque norvegesi delle zone I e II	/	0	3 920	N/P	3 920	/	/	/	3 920
DK	SAN	234_1	Cicerello	Acque dell'Unione della zona di gestione 1 del cicerello	12 263 000	12 517 900	12 525 750	100,06 %	7 850	/	/	/	7 850
DK	SAN	04-N.	Cicerello	Acque norvegesi della zona IV	0	0	19 860	N/P	19 860	/	/	/	19 860
ES	ALB	AN05N	Alalunga del nord	Oceano Atlantico, a nord di 5° N	14 917 370	14 754 370	16 645 500	112,82 %	1 891 130	1,2	/	/	2 269 356
ES	ALF	3X14-	Berici	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV	67 000	86 159	79 185	91,90 %	- 6 974	/	/	817	0
ES	BSF	8910-	Pesce sciabola nero	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIII, IX e X	12 000	24 004	16 419	68,41 %	- 7 585	/	/	2 703	0
ES	BUM	ATLANT	Marlin azzurro	Oceano Atlantico	0	0	13 396	N/P	13 396	/	A	/	20 094
ES	COD	1/2B.	Merluzzo bianco	I e IIb	13 192 000	9 730 876	9 731 972	100,01 %	1 096	/	/	/	1 096

Stato membro	Codice della specie	Codice della zona	Nome della specie	Nome della zona	Contingente iniziale 2016 (in chilogrammi)	Sbarchi consentiti 2016 (quantitativo totale adattato in chilogrammi) (1)	Totale catture 2016 (quantitativo in chilogrammi)	Utilizzo del contingente rispetto agli sbarchi consentiti	Superamento rispetto agli sbarchi consentiti (quantitativo in chilogrammi)	Fattore moltiplicatore (2)	Fattore moltiplicatore addizionale (3) (4)	Detrazioni in sospeso dagli anni precedenti (5) (quantitativo in chilogrammi)	Detrazioni da applicare nel 2017 (quantitativo in chilogrammi)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
ES	GHL	1N2AB.	Ippoglosso nero	Acque norvegesi delle zone I e II	/	9 000	27 600	306,67 %	18 600	1,0	A	/	27 900
ES	GHL	N3LMNO	Ippoglosso nero	NAFO 3LMNO	4 067 000	4 070 000	4 072 999	100,07 %	2 999	/	C (6)	/	2 999
ES	SRX	67AKXD	Razze	Acque dell'Unione delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k	876 000	459 287	469 586	102,24 %	10 299	/	/	/	10 299
ES	SRX	89-C.	Razze	Acque dell'Unione delle zone VIII e IX	1 057 000	925 232	956 878	103,42 %	31 646	/	A	131 767	179 236
ES	WHM	ATLANT	Marlin bianco	Oceano Atlantico	2 460	2 460	9 859	400,77 %	7 399	1,0	A	138 994	150 092
FR	LIN	04-C.	Molva	Acque dell'Unione della zona IV	162 000	262 351	304 077	115,91 %	41 726	1,0	/	/	41 726
FR	POK	1/2/INT	Merluzzo carbonaro	Acque internazionali delle zone I e II	0	0	2 352	N/P	2 352	/	/	/	2 352
FR	RED	51214S	Scorfani (pelagici di acque superficiali)	Acque dell'Unione e acque internazionali della zona V; acque internazionali delle zone XII e XIV	0	0	29 827	N/P	29 827	/	/	/	29 827
FR	SBR	678-	Occhialone	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VI, VII e VIII	6 000	28 817	31 334	108,72 %	2 517	/	/	/	2 517
FR	SRX	07D.	Razze	Acque dell'Unione della zona VIId	663 000	630 718	699 850	110,96 %	69 132	1,0	A	/	103 698
FR	SRX	67AKXD	Razze	Acque dell'Unione delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k	3 255 000	3 641 000	39 254	101,08 %	39 254	/	/	/	39 254
FR	WHG	08.	Merlano	VIII	1 524 000	2 406 000	2 441 333	101,47 %	35 333	/	/	/	35 333
IE	PLE	7FG.	Passera di mare	VII f e VII g	200 000	66 332	67 431	101,66 %	1 099	/	/	/	1 099

Stato membro	Codice della specie	Codice della zona	Nome della specie	Nome della zona	Contingente iniziale 2016 (in chilogrammi)	Sbarchi consentiti 2016 (quantitativo totale adattato in chilogrammi) ⁽¹⁾	Totale catture 2016 (quantitativo in chilogrammi)	Utilizzo del contingente rispetto agli sbarchi consentiti	Superamento rispetto agli sbarchi consentiti (quantitativo in chilogrammi)	Fattore moltiplicatore ⁽²⁾	Fattore moltiplicatore addizionale ⁽³⁾ ⁽⁴⁾	Detrazioni in sospenso dagli anni precedenti ⁽⁵⁾ (quantitativo in chilogrammi)	Detrazioni da applicare nel 2017 (quantitativo in chilogrammi)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
IE	POK	1N2AB	Merluzzo carbonaro	Acque norvegesi delle zone I e II	/	0	5 969	N/P	5 969	/	/	/	5 969
IE	SRX	67AKXD	Razze	Acque dell'Unione delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k	1 048 000	949 860	980 960	103,27 %	31 056	/	A ⁽⁶⁾	/	31 056
NL	DGS	2AC4-C	Spinarolo	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	0	0	1 260	N/P	1 260	/	/	/	1 260
NL	HAD	7X7A34	Eglefino	VIIIb-k, VIII, IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1	/	559	26 220	N/P	25 661	/	/	/	25 661
NL	HER	*25B-F	Aringa	II, Vb a nord di 62° N (acque delle Isole Fær Øer)	736 000	477 184	476 491	99,86 %	- 693	/	/	23 551	22 858
NL	OTH	*2A-14	Catture accessorie connesse ai suri/sugarelli (pesce tamburo, merlano e sgombro)	Acque dell'Unione delle zone IIa, IVa, VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV	1 663 800	1 777 300	2 032 689	114,37 %	255 389	1,2	/	/	306 467
NL	POK	2A34	Merluzzo carbonaro	IIIa e IV; acque dell'Unione delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32	68 000	110 846	110 889	100,04 %	43 ⁽⁸⁾	/	/	1 057	1 057
NL	T/B	2AC4-C	Rombo chiodato/rombo liscio	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	2 493 000	2 551 261	2 737 636	107,31 %	186 375	/	/	/	186 375
PT	BUM	ATLANT	Marlin azzurro	Oceano Atlantico	49 550	49 550	50 611	102,14 %	1 061	/	/	/	1 061

Stato membro	Codice della specie	Codice della zona	Nome della specie	Nome della zona	Contingente iniziale 2016 (in chilogrammi)	Sbarchi consentiti 2016 (quantitativo totale adattato in chilogrammi) (1)	Totale catture 2016 (quantitativo in chilogrammi)	Utilizzo del contingente rispetto agli sbarchi consentiti	Superamento rispetto agli sbarchi consentiti (quantitativo in chilogrammi)	Fattore moltiplicatore (2)	Fattore moltiplicatore addizionale (3) (4)	Detrazioni in sospenso dagli anni precedenti (5) (quantitativo in chilogrammi)	Detrazioni da applicare nel 2017 (quantitativo in chilogrammi)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
PT	GHL	1N2AB	Ippoglosso nero	Acque norvegesi delle zone I e II	/	18 487	18 487	N/P	18 487	/	/	/	18 487
PT	MAC	8C3411	Sgombro	VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1	6 971 000	6 313 658	6 823 967	108,08 %	510 309	/	/	/	510 309
PT	SRX	89-C.	Razze	Acque dell'Unione delle zone VIII e IX	1 051 000	1 051 000	1 068 676	101,68 %	17 676	/	/	/	17 676
PT	SWO	AN05N	Pesce spada	Oceano Atlantico, a nord di 5° N	1 161 950	1 541 950	1 561 142	101,24 %	19 192	/	/	/	19 192
UK	DGS	15X14	Spinarolo	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, V, VI, VII, VIII, XII e XIV	0	0	12 585	N/P	12 585	/	/	/	12 585
UK	DGS	2AC4-C	Spinarolo	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	0	0	17 776	N/P	17 776	/	/	/	17 776
UK	HER	4AB.	Aringa	Acque dell'Unione e acque norvegesi della zona IV a nord di 53° 30' N	70 348 000	70 710 390	73 419 998	103,83 %	2 709 608	/	/		2 709 608
UK	MAC	2CX14-	Sgombro	VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV	208 557 000	195 937 403	209 143 232	106,74 %	13 205 829	/	A (6)	/	13 205 829
UK	SAN	234_1	Cicerello	Acque dell'Unione della zona di gestione 1 del cicerello	268 000	0	0	N/P	0	/	/	1 466 168	1 466 168

Stato membro	Codice della specie	Codice della zona	Nome della specie	Nome della zona	Contingente iniziale 2016 (in chilogrammi)	Sbarchi consentiti 2016 (quantitativo totale adattato in chilogrammi) ⁽¹⁾	Totale catture 2016 (quantitativo in chilogrammi)	Utilizzo del contingente rispetto agli sbarchi consentiti	Superamento rispetto agli sbarchi consentiti (quantitativo in chilogrammi)	Fattore moltiplicatore ⁽²⁾	Fattore moltiplicatore addizionale ⁽³⁾ ⁽⁴⁾	Detrazioni in sospenso dagli anni precedenti ⁽⁵⁾ (quantitativo in chilogrammi)	Detrazioni da applicare nel 2017 (quantitativo in chilogrammi)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
UK	SRX	67AKXD	Razze	Acque dell'Unione delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k	2 076 000	2 006 000	2 008 431	100,12 %	2 431	/	/	/	2 431
UK	T/B	2AC4-C	Rombo chiodato/rombo liscio	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	693 000	522 000	544 680	104,34 %	22 680	/	/	/	22 680

⁽¹⁾ Contingenti assegnati a uno Stato membro a norma dei pertinenti regolamenti sulle possibilità di pesca, tenuto conto degli scambi delle possibilità di pesca in conformità all'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22), dei trasferimenti di contingenti dal 2015 al 2016 in conformità all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3), all'articolo 5 bis del regolamento (UE) n. 1221/2014 del Consiglio (GU L 330 del 15.11.2014, pag. 16), all'articolo 18 bis del regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio (GU L 22 del 28.1.2015, pag. 1) e all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 o della riassegnazione e detrazione delle possibilità di pesca in conformità agli articoli 37 e 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

⁽²⁾ Come previsto all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009. In tutti i casi in cui il superamento del contingente sia pari o inferiore a 100 tonnellate, si applica una detrazione pari al superamento moltiplicato per 1,00.

⁽³⁾ Come previsto all'articolo 105, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e a condizione che il livello del superamento superi il 10 %.

⁽⁴⁾ La lettera «A» indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in seguito al superamento consecutivo del contingente negli anni 2014, 2015 e 2016. La lettera «C» indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in quanto lo stock forma oggetto di un piano pluriennale.

⁽⁵⁾ Quantitativi rimanenti che non hanno potuto essere detratti nel 2016 in conformità al regolamento (UE) 2016/2226, modificato dal regolamento (UE) 2017/162, a causa della mancanza di un contingente o di un contingente sufficiente.

⁽⁶⁾ Fattore moltiplicatore addizionale non applicabile in quanto il livello del superamento non supera il 10 % degli sbarchi consentiti.

⁽⁷⁾ Su richiesta del Belgio, la Commissione ha autorizzato sbarchi aggiuntivi fino a concorrenza del 10 % del contingente di rombo chiodato e rombo liscio in conformità all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽⁸⁾ Quantitativi inferiori a una tonnellata non sono presi in considerazione.